

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME IN TEMA DI
VIGILANZA SULLE PRODUZIONI AGRICOLE DI QUALITÀ REGOLAMENTATA
SOTTOPOSTE A SISTEMI DI CONTROLLO E/O CERTIFICAZIONE

Le Regioni e le Province Autonome,

Visto il Decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante la definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie.

Considerato che, tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, quanto alle Regioni e alle Province autonome, sono conferite funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali e che, ricorrendo tale ipotesi, a norma dell'art. 4, punto 3, del Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate.

Ritenuto che il vigente decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 27 agosto 2004 " Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie" non garantisce un'adeguata partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nell'attività di coordinamento.

Considerato che la vigilanza consiste nella verifica dell'attività svolta dalle Strutture di controllo/certificazione (soggetti terzi, indipendenti, pubblici e privati), autorizzate o designate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a svolgere i controlli nei settori delle produzioni agro-alimentari di qualità regolamentata sulla base di disposizioni Comunitarie o nazionali.

Considerato infine che la complessità e la disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, la necessità di un costante monitoraggio delle attività di vigilanza, la gestione e condivisione delle nuove informazioni per adeguare la vigilanza alla continua evoluzione delle tecniche di produzione, richiedono un'integrazione operativa e decisionale tra le Regioni e Province autonome.

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e funzionale di ciascun Ente e nelle more di una più ampia intesa col Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Coordinamento sulla vigilanza delle produzioni agricole certificate e regolamentate

E' istituito un coordinamento permanente volontario tra le Regioni e le Province Autonome volto a garantire omogeneità d'azione in tema di vigilanza sulle produzioni agro-alimentari di qualità regolamentata sottoposte a sistemi di controllo e certificazione.

L'adesione al coordinamento si attua tramite l'adozione del presente protocollo da parte della Regione / Provincia Autonoma, con atto formale dell'Ente, nel quale sia altresì individuato un

Ufficio di referenza incaricato di garantire la partecipazione dell'Ente alle attività di coordinamento.

Le Regioni e le Province Autonome aderenti sono impegnate ad istituire e a partecipare ad un Tavolo di coordinamento permanente, che si riunirà almeno con cadenza semestrale. Delle riunioni del Tavolo di coordinamento dovrà essere redatto apposito verbale.

Nella prima riunione annuale, con decorrenza dall'anno solare 2011, sarà anche individuata la Regione o Provincia Autonoma coordinatrice con funzioni di raccordo, segreteria e portavoce. Tale nomina verrà effettuata ogni anno.

Sino all'insediamento del Tavolo di coordinamento, al solo fine di dare avvio a quest'ultimo, le funzioni di raccordo e segreteria sono svolte dalla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura con sede in 10128 - Torino, corso Stati Uniti n. 21.

Articolo 2

Rapporto coordinato con le Autorità competenti e con i soggetti coinvolti nella vigilanza a livello nazionale

Le Regioni / Province Autonome di cui all'art. 1 si impegnano ad assumere posizioni comuni e condivise nei rapporti istituzionali con le Autorità competenti ed in particolare con i Dipartimenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che sovrintendono alle materie oggetto del presente atto, con l'Ispettorato Centrale Controllo Qualità – Repressione Frodi (ICQ - RF), nonché con tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono all'attuazione dei procedimenti di accreditamento, di controllo e di certificazione.

Articolo 3

Piano regionale annuale di vigilanza

Le Regioni / Province Autonome di cui all'art. 1 si impegnano a predisporre annualmente, entro il mese di febbraio, il "Piano regionale di vigilanza" secondo criteri comuni stabiliti in sede di Tavolo di coordinamento.

Il Piano regionale di vigilanza deve contenere indicazioni relative:

1. alla tipologia delle verifiche eseguibili per ciascuna produzione regolamentata;
2. all'analisi del rischio calibrata sulle categorie dei soggetti (strutture di controllo/certificazione e operatori della filiera) oggetto di verifica ai fini della selezione del campione da sottoporre a vigilanza;
3. all'operatività nello svolgimento delle verifiche (tempi e metodi, *chek-list*, modulistica);
4. alle azioni da intraprendere in caso di rilievi di non conformità;
5. al personale addetto alle verifiche con indicazioni relative ai percorsi formativi e di aggiornamento utili per il raggiungimento di standard adeguati e omogenei.

Nella redazione del Piano regionale di vigilanza si tiene conto:

1. della normativa vigente, ivi compresa quella Regionale / Provinciale di riferimento;
2. della consistenza produttiva locale;

3. delle risorse disponibili;
4. degli esiti della attività di vigilanza pregressa.

Articolo 4

Programmazione dell'attività annuale di vigilanza sulla base di metodologie comuni

Le Regioni / Province Autonome di cui all'art. 1 assolvono alle proprie funzioni di vigilanza in piena autonomia, senza reciproci vincoli di subordinazione.

Il coordinamento dei "Piani regionali di vigilanza", di cui all'art. 3, si attua in sede di Tavolo di coordinamento, con la finalità di rendere omogenea, completa, efficiente ed efficace l'attività di vigilanza.

Il Tavolo di coordinamento, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base dei Piani regionali di vigilanza predisposti, individua e propone alle stesse Regioni / Province autonome le azioni da porre in essere in modo coordinato, affinché siano raggiunti i seguenti obiettivi:

1. che la vigilanza, in ciascun settore delle produzioni di qualità regolamentata, sia esercitata con adeguata ed omogenea intensità;
2. che, in ciascun settore delle produzioni di qualità regolamentata, si evitino sovrapposizioni e duplicazioni di verifiche, fermo restando il fine di garantire che, attraverso le verifiche, si realizzi la massima copertura del territorio e delle strutture di controllo operanti;
3. che si attuino proficue sinergie nello svolgimento delle attività di vigilanza, laddove le stesse siano poste in carico a soggetti diversi, ovvero ove un unico soggetto vigili in più settori delle produzioni di qualità regolamentata;
4. che sia intensificata la sorveglianza sulle strutture di controllo/certificazione nel caso in cui, sulla scorta delle pregresse attività di vigilanza, siano state evidenziate ripetute carenze.

Articolo 5

Sistema coordinato e continuativo di scambio informazioni e dati

Allo scopo di garantire omogeneità nei comportamenti verso i terzi coinvolti, è garantito l'interscambio delle informazioni inerenti l'attività di vigilanza svolta, nonché delle conseguenti decisioni assunte, nel rispetto dei limiti di riservatezza imposti dalla normativa vigente: segnatamente notizie, informazioni e documenti oggetto di interscambio devono essere trattati dall'Amministrazione che li riceve alla stregua di quelli da essa prodotti.

Articolo 6

Definizione dell'attività di vigilanza e modalità di esecuzione

L'attività di vigilanza è volta ad accertare che le strutture di controllo/certificazione:

1. mantengano i requisiti ed operino nel rispetto degli impegni assunti sulla base dei quali hanno ottenuto l'autorizzazione Ministeriale;

2. non svolgano attività incompatibili con le funzioni di controllo/certificazione loro attribuite;
3. non discriminino tra i soggetti che aderiscono alla filiera;
4. adempiano alla normativa di settore nonché alle prescrizioni e agli obblighi impartiti dalle competenti Autorità pubbliche.

Le Regioni / Province Autonome di cui all'art. 1 vigilano sull'attività che le strutture di controllo/certificazione esercitano in favore degli operatori allocati nel territorio di rispettiva competenza regionale / provinciale; l'attività si realizza mediante:

- vigilanza diretta: prevede verifiche sull'operatività delle strutture di controllo/certificazione, anche attraverso visite ispettive alle sedi legali e/o operative;
- vigilanza indiretta: tramite supervisione dei controlli effettuati dalle strutture di controllo/certificazione, mediante verifiche presso gli operatori aderenti alla filiera.

Qualora si renda necessario svolgere visite ispettive presso una struttura di controllo/certificazione con sede legale e/o operativa non dislocata nel territorio di competenza, la Regione / Provincia Autonoma richiede l'assistenza dell'Ente in cui detta struttura è dislocata. Le Regioni / Province Autonome di cui all'art. 1 garantiscono tra loro reciproca assistenza.

Articolo 7

Formazione comune per gli addetti alla vigilanza.

Le Regioni / Province Autonome di cui all'art. 1 assumono l'impegno a svolgere una comune attività di aggiornamento, anche mediante autoformazione; detta attività sarà destinata ai soggetti, a vario titolo incaricati della vigilanza, individuati dagli Enti sottoscrittori del presente accordo. All'attività di aggiornamento dovranno essere dedicati almeno due giorni per ciascun anno.

Articolo 8

Oneri aggiuntivi.

Il presente accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico degli Enti sottoscrittori.